Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2002

recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

[notificata con il numero C(2002) 387]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/69/CE)

(GU L 30 del 31.1.2002, pag. 50)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2002/441/CE della Commissione del 10 giugno 2002	L 151	16	11.6.2002
►**M2**	Decisione 2002/573/CE della Commissione del 10 luglio 2002	L 181	21	11.7.2002
►**M3**	Decisione 2002/768/CE della Commissione del 27 settembre 2002	L 260	31	28.9.2002

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2002

recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

[notificata con il numero C(2002) 387]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/69/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ([1]), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 97/78/CE, occorre adottare le misure necessarie per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda qualsiasi causa che potrebbe costituire un grave rischio per la salute dell'uomo o degli animali.

(2) A norma della direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale ([2]), occorre adottare le misure necessarie per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi e destinati all'alimentazione animale qualora si manifesti o si diffonda qualsiasi causa che potrebbe costituire un grave pericolo per la salute dell'uomo o degli animali.

(3) A norma della direttiva 96/23/CE concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ([3]), il processo di produzione di animali e di prodotti primari di origine animale deve essere sottoposto a sorveglianza ai fini della ricerca di determinati residui o sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio.

(4) In seguito al rilevamento di cloramfenicolo in alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati in provenienza dalla Cina, la Commissione ha adottato la decisione 2001/699/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e originari della Cina e del Vietnam ([4]).

(5) Inoltre, nel corso di un'ispezione effettuata in Cina da esperti della Comunità sono state constatate gravi carenze per quanto riguarda i regolamenti di polizia veterinaria e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, carenze che potrebbero determinare la presenza di residui nocivi, tra cui il cloramfenicolo, nei prodotti destinati al consumo umano o animale e che presentano un rischio per la salute dell'uomo e degli animali.

(6) Dall'ispezione sono emerse anche gravi inosservanze, da parte delle competenti autorità cinesi, di numerosi impegni e garanzie che esse avevano fornito alla Commissione sul controllo dei

([1]) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
([2]) GU L 333 del 29.12.2000, pag. 81.
([3]) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
([4]) GU L 251 del 20.1.2001, pag. 11.

▼B

residui e delle sostanze che possono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e degli animali.

(7) Occorre pertanto sospendere le importazioni di prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale in provenienza dalla Cina. È tuttavia opportuno accordare una deroga per i budelli e i prodotti della pesca, esclusi i crostacei, che sono catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare e sbarcati direttamente sul territorio comunitario, in quanto tali prodotti non comportano il rischio suddetto.

(8) Parimenti, allo scopo di ridurre al minimo gli effetti negativi sugli scambi in modo proporzionato alla gestione del rischio, la presente decisione autorizza, per un periodo di sei settimane, le importazioni nella Comunità delle partite che hanno lasciato la Cina prima dell'entrata in vigore della presente decisione, purché siano sottoposte a misure rafforzate di sorveglianza e di analisi per garantire la loro salubrità.

(9) La presente decisione sarà riesaminata sulla scorta delle informazioni fornite dalle competenti autorità cinesi, dei risultati delle misure rafforzate di sorveglianza e di analisi attuate dagli Stati membri sulle partite in arrivo prima del 14 marzo 2002 e, se del caso, sulla base dei risultati di una nuova ispezione condotta in loco da esperti della Comunità.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o all'alimentazione animale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri vietano le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

▼M1

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti elencati negli allegati I e II della presente decisione, in conformità delle seguenti disposizioni, fermo restando quanto disposto dalla direttiva 97/78/CE. Le importazioni dei prodotti compresi nell'allegato II vengono autorizzate solo se le analisi previste all'articolo 3 forniscono risultati favorevoli.

Articolo 3

1. ►M3 ———— ◄ Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, sottopongono il 20 % di tutte le partite di prodotti importati dalla Cina ed elencati nell'allegato II della presente decisione ad un'analisi chimica destinata garantire che i medesimi non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di residui di medicinali veterinari, antiparassitari, contaminanti e sostanze vietate.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'analisi di cui al paragrafo 1 attraverso la procedura di allarme rapido istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002.

▼B

Articolo 4

Tutte le spese sostenute per l'applicazione della presente decisione sono assunte in carico dallo speditore, dal destinatario o dal loro rappresentante.

▼B

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

▼M1

Articolo 6

La presente decisione sarà riesaminata alla luce delle informazioni e delle garanzie fornite dalle competenti autorità cinesi, dei risultati delle analisi di cui all'articolo 3 e, se del caso, dei risultati di un'ispezione condotta in loco da esperti della Comunità.

▼B

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼**M3**

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità

— Prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare e sbarcati direttamente sul territorio comunitario, esclusi tutti i crostacei (ad eccezione di quelli catturati nell'Oceano Atlantico, in seguito indicati).

— Crostacei interi catturati nell'Oceano Atlantico che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dal congelamento e dal condizionamento nel loro imballaggio finale in mare e sono stati sbarcati direttamente sul territorio comunitario.

— Gelatina.

— Pesci interi, pesci decapitati ed eviscerati e filetti di pesce delle seguenti specie catturate in mare:

  — Merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)

  — Merluzzo bianco (*Gadus spp*.)

  — Scorfani o sebasti (*Sebastes spp*.)

  — Melù (*Micromesistius poutassou*)

  — Ippoglossi (*Reinhardtius spp*.)

  — Eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)

  — Aringa (*Clupea spp*.)

  — Limanda (*Limanda spp*.)

  — Cefalopodi (*Sepiidae, Sepiolidae, Loliginidae, Ommastrephidae; Octopodidae*)

  — Passera di mare (*Pleuronectes platessa*)

  — Salmone del Pacifico (*Oncorhynchus keta, O. kisutch, O. nerka, O. gorbuscha*).

— Filetti di salmone (*Salmo salar*)

▼**M3**

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità subordinatamente ad un'analisi chimica effettuata in conformità dell'articolo 3

— Involucri di origine animale